

Intelligenza artificiale: modelli di tutela dei diritti della persona

di Ginevra Cerrina Feroni

Come è noto, lo sviluppo e l'utilizzo massivo dei sistemi di IA porta con sé una capacità infinitamente più grande di trattare i dati. Questi trattamenti apportano miglioramenti significativi per la nostra vita quotidiana, ma anche rischi che è necessario individuare per tempo e mitigare con intelligenza.

Sui vantaggi i numeri parlano da soli: l'Osservatorio *Artificial Intelligence della School of Management* del Politecnico di Milano riporta che nel 2023 oltre il 60% delle aziende italiane ha già sviluppato o sta almeno progettando di sviluppare soluzioni basate sull'IA – anche generativa – per potenziare la produttività e offrire servizi di elevata qualità ai propri clienti. L'istituto di ricerca di Goldman Sachs prevede che entro il 2033 l'intelligenza artificiale contribuirà a un notevole aumento del 7% del PIL globale. Questo senza contare le scoperte scientifiche che sono già ad oggi riscontrabili: la sintesi di nuovi elementi da inserire nella tavola periodica, la cura di patologie che si pensava ancora lontana.

Sui rischi, invece, che il grado di complessità, inintelligibilità e autonomia delle decisioni algoritmiche portano con sé, le maggiori preoccupazioni si appuntano sulla trasparenza, sull'equità, sulla non-discriminazione, sulla salute e, in genere, sulla violazione dei diritti della persona, primo tra i quali spicca la tutela dei dati personali.

Ci si chiede così quali salvaguardie siano previste per proteggere i dati dei cittadini, spesso raccolti e trattati senza che questi ne abbiano reale consapevolezza. In un periodo di persistente incertezza giuridica – a cui forse l'approvazione dell'AI Act porrà in parte rimedio – in Europa il GDPR continua a rivestire il ruolo di faro, che guida le decisioni dei fornitori di servizi e delle imprese con riguardo alla protezione dei dati personali trattati attraverso applicazioni e sistemi di IA.

Quando abbiamo organizzato questo seminario, abbiamo però deciso di distinguere due grandi dimensioni giuridiche del diritto alla protezione dei dati con riferimento all'IA. Quella europea e quella che caratterizza il resto del mondo. Ci è sembrato necessario per via della grande discrasia tra la filosofia che ispira la regolazione europea e quella che riscontriamo nel resto del mondo, in particolare da parte dei due altri attori protagonisti globali della gestione di gigantesche banche dati e dei trattamenti automatizzati di tali dati, personali e non: quello americano e quello cinese. Il caso cinese è a sé perché rappresenta un modello paradigmatico (soprattutto in negativo), a causa delle deformazioni distopiche che esso mette in pratica sotto il profilo del controllo sociale.

La comparazione con il sistema statunitense, invece, è rilevante perché fa ci permette di far emergere l'evoluzione etico-filosofica del nostro approccio continentale.

La *privacy*, come è noto, nasce alla fine del diciannovesimo secolo proprio negli Stati Uniti, quando Warren e Brandeis pubblicano il saggio che cambierà il corso della storia (giuridica), «*The right to privacy*». Nasce come diritto “borghese”, tipico dell'ordine liberale, perché viene “inventata” reinterpretando le regole e i rimedi già esistenti, in particolare le norme sul diritto di autore e sul diritto di inedito. Questi concetti, che attengono alla dimensione proprietaria, patrimoniale, vengono per la prima volta applicati allo spazio intimo della persona, cioè alla sua esistenza quotidiana e ai suoi rapporti extra-patrimoniali. Così, tramite la protezione della proprietà, si è passati a fondare il diritto di autodeterminare ciò che si vuole “dare” di sé al mondo esterno o, per usare le parole di Warren e Brandeis, «*to what extent thoughts, sentiments, and emotions shall be communicated to other*»¹. L'Europa, accoglie questa idea e la amplia: ad essere tutelata non è solo un'informazione che *identifica* direttamente l'individuo, ma «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile direttamente o indirettamente» (art. 4, GDPR).

Il referente primo qui è l'Uomo e la sua dignità. L'Uomo come individuo e l'Uomo come appartenente alle formazioni sociali. La *privacy* è dunque oggi calata in un tessuto di valori e principi che trovano nel costituzionalismo liberal-democratico la propria giustificazione e il proprio motore: è inserita, insomma, in una prospettiva più olistica e lo hanno trasformato in quello che è oggi: uno strumento essenziale per la protezione della persona a tutto tondo e un diritto prodromico alla tutela di molti diritti fondamentali della persona.

La novità è che l'Uomo, oggi, non è più solo a potersi dire intelligente e si è inserita nella nostra vita quotidiana non più come ausilio, ma come nostro clone, per imitarci e, persino, superarci in alcuni campi che abbiamo sempre ritenuto nostra prerogativa.

Ma per essere-come-noi l'Intelligenza artificiale deve conoscerci cioè deve raccogliere e studiare i nostri dati.

Ogni sistema giuridico e ogni esperienza costituzionale ha fornito una risposta differente a come operare il bilanciamento tra necessaria circolazione ed allenamento dei dati personali per nutrire le Intelligenze artificiali e tutela dei dati stessi.

Il modello europeo di protezione dei dati personali, fin dall'entrata in vigore del GDPR, si è caratterizzato per alcune peculiarità che derivano dall'impostazione personalista: la già richiamata elasticità e ampiezza della definizione di dato personale e la sua applicabilità a 360 gradi sia per il settore pubblico che per quello privato; una serie di diritti azionabili in capo all'interessato, quale quello di aggiornamento, di modifica, di conoscenza, di accesso, di cancellazione dei dati nonché quello di opporsi al trattamento stesso; la presenza di un nucleo di principi procedurali che garantiscono un elevato livello di protezione durante tutto il ciclo di vita dell'informazione (trasparenza, minimizzazione, *by design/by default*, e, soprattutto,

¹ S. Warren, L. Brandeis, *The Right to Privacy*, 1890, tr. it, *Il diritto alla privacy*, Roma, 2001, p. 198

l'indispensabile apporto umano nel processo decisionale), così come la previsione di una regolamentazione specifica e più restrittiva nei confronti di particolari categorie di dati (pensiamo all'esclusione della profilazione per i minori); infine, la necessità di prevedere Autorità indipendenti di controllo e di sanzione.

La comparazione, come emerge dai contributi presentati in questo Seminario, rappresenta lo strumento metodologico principe non solo per analizzare come queste caratteristiche prendono vita nei diversi ordinamenti europei e nel rapporto tra visione europea e quella statunitense, ma anche per “riempire di contenuto” l'approccio europeo, per capire cioè quale forma prendono nella pratica queste caratteristiche. L'Unione Europea - che è prima ancora che unione politica, ordinamento giuridico - ha l'occasione straordinaria di svolgere un ruolo di guida nella sua regolamentazione anche livello globale, e dovrebbe farlo con lo stesso spirito innovativo che l'ha contraddistinta nella creazione del GDPR. Questo regolamento ha già ispirato molti paesi al di fuori dell'UE - è il c.d. “*Bruxelles effect*” - dimostrando l'importanza di un quadro normativo chiaro e rigoroso per affrontare le sfide poste dal progresso tecnologico, anche, come si suol dire oggi, attraverso un approccio “etico”.

L'attenzione all'etica è diventata onnipresente nel dibattito sull'IA e coincide paradossalmente con la fine delle grandi narrazioni morali, come a sottolineare lo spaesamento dell'uomo di fronte a qualcosa che non riesce a governare.

Sono numerosissimi i documenti europei in cui si richiama questo rapporto tra etica e IA: la strategia europea per l'IA, all'interno della quale si inseriscono numerosi documenti, tra cui il libro bianco sull'IA della Commissione europea e lo stesso Regolamento sull'IA. Recentemente anche il G7 dei Garanti Privacy ha affrontato la necessità di una regolazione “etica” dell'IA.

Proprio a fronte di questa ricchezza di richiami pensiamo sia importante fare un po' chiarezza e dire che, in termini giuridici, quando ci si riferisce all'etica non si fa altro, in verità, che richiamare l'idea di costituzionalismo e dei suoi principi fondanti di matrice illuministica. Insomma, l'etica dell'intelligenza artificiale ha a che fare primariamente con il costituzionalismo e con il principio personalistico alla sua base.

Un tentativo di concretizzare questi valori in un testo normativo è stato portato a termine dall'Unione europea attraverso il Regolamento sull'IA. Vedremo con quali esiti pratici in termini di *governance* e di coordinamento delle risposte nei vari ordinamenti.

Ginevra Cerrina Feroni
Vice Presidente Autorità Garante per la protezione dei dati personali
protocollo@gpdp.it

